

ALLEGATO B) del N. 42.758/5.766.= di repertorio

STATUTO

1) E' costituita la

FONDAZIONE CORRADO CONFALONIERI E PIETRO RAGONESE

con sede in Milano attualmente in via G. Abamonti n.1.

2) Scopo della fondazione è lo studio e la diffusione delle scienze ostetrico - ginecologiche favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimono compiutamente l'evolversi delle conoscenze nel settore della ostetricia, ginecologia, oncologia, endocrinologia in tutto il territorio nazionale ed extranazionale.

Per il raggiungimento dei suoi fini la fondazione si propone di:

- fondare e gestire in modo diretto o indiretto scuole di insegnamento superiore nelle scienza ostetrico-ginecologica in tutti i suoi settori tra cui in particolare l'ostetricia, la ginecologia, l'endocrinologia e l'oncologia;
- promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione e pubblicazioni di qualsiasi genere e svolgere tutte le attività che contribuiscono a realizzare gli scopi della fondazione;
- collaborare con enti pubblici e/o privati, ricevendo anche contributi dagli enti stessi;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti a-



venti scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;

- istituire centri di ricerca in Italia ed all'estero.

La fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo.

3) Sono fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione della fondazione, nonché i soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati quali fondatori in essere.

Per essere riconosciuti fondatori occorrerà:

- essere presentati da un membro fondatore,
- donare alla fondazione un importo non inferiore al 20% venti per cento del patrimonio della fondazione così come risultante dell'ultimo bilancio approvato.

4) I fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l'assemblea dei fondatori.

L'assemblea dei fondatori ha unicamente i seguenti scopi:

a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della fondazione. La nomina del Presidente della fondazione sia al momento della costituzione che durante la vita della

fondazione spetta di diritto alla Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI);

b) la nomina dei Revisori dei Conti della fondazione;

c) l'attribuzione della qualità di membro fondatore a terzi successivamente all'atto costitutivo.

L'Assemblea per il tempo in cui permanga nella qualità di fondatore soltanto l'Associazione A.O.G.O.I. è validamente costituita da due rappresentanti della stessa associazione con l'unica competenza di attribuire la qualità di membro fondatore a terzi che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto. Per lo stesso periodo di tempo la Associazione A.O.G.O.I. provvederà alla nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Revisori dei Conti. Allorchè saranno entrati a far parte dell'Assemblea nuovi fondatori essa eserciterà tutte le funzioni elencate nell'art. 4; i fondatori saranno allora rappresentati da un unico delegato, e ciascun fondatore persona fisica o ente avrà diritto ad un voto e non potrà delegare a terzi le funzioni di fondatore.

Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dello stesso soggetto che ha provveduto alla sua nomina o dimissioni.

A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbali attestante i fondatori in essere nonchè le delibere assunte dalla assemblea

dei fondatori.

L'assemblea dei fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza.

In tali casi è convocata dal Presidente della fondazione ovvero da un fondatore.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, ovvero con avviso affisso presso la sede legale.

Vige la più ampia libertà delle forme e dei modi per le modalità di riunioni dei fondatori purchè le delibere risultino dai verbali sottoscritti da tanti fondatori che rappresentino almeno la maggioranza degli stessi.

5) Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale
- dai beni mobili e immobili comunque pervenuti alla fondazione.

6) La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni e comunque sino alla sostituzione anche di singoli Amministratori, è composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea che provvede anche a determinarne il numero. Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è un rappresentante della Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) che avrà sempre funzione di Vice Presidente.

I Consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea nominerà altri Consiglieri in sostituzione dei membri mancanti, fermo restando il diritto di nomina previsto nel presente articolo e nel precedente art.4). Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

7) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina della attività della fondazione.

Il Presidente della fondazione svolge le funzioni di Presidente del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare Consigli Scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della fondazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone compensi.

8) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Ammini-



[Handwritten mark]

strazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il bilancio deve essere corredato di relazione illustrativa nonché di rapporto dei Revisori dei Conti.

9) Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare "benemeriti della Fondazione" fra quelle persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini.

10) Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

11) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno; è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera con la presenza di almeno due membri ed a maggioranza dei membri intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere devono essere prese con voto palese.

12) La vigilanza contabile e amministrativa sull'andamento della fondazione sarà esercitata da un Collegio formato da tre Revisori dei Conti nominati dalla Assemblea dei fondatori, la quale provvederà anche a nominare due Revisori dei

Conti supplenti.

Essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Ai revisori non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.


13) Le modifiche dello Statuto purchè siano compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate dal Consiglio e approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria ai sensi dell'art.12 c.c.

14) La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 c.c.

In caso di estinzione il patrimonio sarà devoluto all'ente e/o alle persone designate dal Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di tale designazione il patrimonio verrà devoluto alla Associazione "OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI A.O.G.O.I.". 

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, il 28 maggio 1997.

f.to Cesare Pasquinucci

f.to Carla Tadini teste

f.to Maria Romano teste

f.to Paolo De Carli notaio

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Copia autentica composta di dieci mezzi
fogli conforme all'originale in più fogli muniti delle
prescritte firme, nei miei atti.

Milano, il 26 OTTOBRE 1999

Giuseppe De Caroli

